

Martini: Proseguiranno le azioni per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente

Esaminati i dati circa i livelli di contaminazione del Lago di Garda

A seguito della riunione del Tavolo tecnico istituito dal Ministero della Salute per valutare i risultati delle ricerche svolte sul lago di Garda cui hanno partecipato le Regioni interessate e la Provincia di Trento, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali della Lombardia ed Emilia Romagna, delle Venezie, dell'Abruzzo e del Molise e le ARPA competenti, il Sottosegretario alla Salute On. Francesca Martini dichiara:

“La contaminazione delle anguille e dei sedimenti del lago di Garda è risultata diffusa e omogeneamente distribuita lungo tutto il perimetro del lago.

I risultati fanno ipotizzare che la contaminazione sia riconducibile a specifiche miscele tecniche di policlorobifenili (PCB), composti chimici dannosi per l'uomo e per l'ambiente. Tali miscele erano utilizzate, in passato, come fluidi dielettrici, lubrificanti ed in altre numerose applicazioni industriali.

La presenza di queste sostanze potrebbe derivare da contaminazioni pregresse al divieto di produzione introdotto a partire dagli anni '70 e dall'inadeguato smaltimento di dispositivi che le contenevano. E' necessario continuare il monitoraggio della fauna ittica e dei sedimenti del lago per verificare il grado di contaminazione e l'andamento nel tempo dei livelli di PCB. Questo ci consentirà di adottare misure costantemente adeguate di salvaguardia per la protezione dell'ambiente e della salute pubblica”.

Aggiunge inoltre: “L'eccellente modello di studio sperimentato sul lago di Garda potrà trovare un utile applicazione per ulteriori ed eventuali indagini conoscitive sul grado di contaminazione delle acque della fauna ittica a livello nazionale. Le anguille si sono evidenziate come indicatori ambientali per questo genere di sostanze ed in grado quindi di fornire informazioni sullo stato di



salute dell'ambiente. Desidero ringraziare per l'impegno nello svolgimento di tali indagini le Regioni Veneto, Lom-

bardia e la Provincia autonoma di Trento, gli Istituti Zooprofilattici coinvolti, le ARPA competenti per territorio ed il Centro di refe-

renza per le diossine presso gli IZS di Teramo.”

Conclude infine: “Il mantenimento dei divieti fissati con l'Ordinanza ministeriale di commercializzazione delle anguille pescate nel Lago di Garda da me firmata lo scorso mese di maggio ed i conseguenti divieti precauzionali di pesca adottati dalle Autorità locali si sono confermati come misure necessarie a tutela dei consumatori e che potranno essere riviste alla luce dei monitoraggi che proseguiranno. A salvaguardia delle economie locali legate alla pesca sul Lago di Garda sottolineo ancora una volta che tutte le altre specie ittiche del lago sono assolutamente esenti da qualsiasi minima contaminazione.

I dati specifici saranno inoltre tempestivamente resi disponibili al termine del lavoro di elaborazione e valutazione da parte degli esperti facenti parte del Tavolo di lavoro.”

Dalla parte dei consumatori

La cartella esattoriale deve essere motivata

La cartella esattoriale deve chiaramente indicare le motivazioni della pretesa nei confronti del contribuente. Diversamente l'atto è illegittimo e dunque va annullato.

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.177/22/11 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it - Sez. Documenti), la quale, allineandosi ad altre precedenti

sentenze già commentate nei mesi scorsi (si ricorda la sentenza CTR Puglia n.85/09/11), dichiara la palese illegittimità di quegli atti tributari privi dei requisiti minimi di trasparenza volti a far comprendere la natura della pretesa e l'operato dell'Ufficio.

Proprio in merito alla cartella esattoriale opposta dal contribuente, i giudici della Commissione chiariscono che “è completamente priva di motivazione,

non è indicato neppure che il ruolo sarebbe conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione”.

La Commissione, inoltre, rileva che “fondata è dunque l'eccezione del ricorrente perché al medesimo non è consentito di capire come l'ufficio abbia operato. Non vi è dunque trasparenza dell'operato dell'Ufficio in violazione del diritto di difesa del contribuente. Ne segue che gli importi iscritti al ruolo potreb-

bero essere probabili ma non anche certi e dovuti. Ne deriva, pertanto, che solo un atto trasparente e facilmente leggibile (e controllabile) da parte del contribuente può rispettare i canoni di un atto legittimo, in quanto non crea alcun dubbio in merito alle somme richieste”.

I giudici meneghini, infine, concludono riportandosi alla sentenza della Suprema Corte n.18415 del 16/09/2005, la quale anch'essa sancisce l'illegitti-

mità della cartella esattoriale “muta”, ossia che non permette al contribuente di comprendere l'operato dell'Ufficio.

Ci si augura, dunque, che la predetta sentenza possa costituire un primo passo verso una maggiore attenzione ai diritti fondamentali dei contribuenti.

Si ricorda, infatti, che lo Statuto dei Diritti del Contribuente (legge n.212 del 27/07/2000) prevede espressamente all'articolo 7 che tutti gli atti tributari devono essere sufficientemente motivati “indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”.

Avv. Matteo Sances
info@studiolegalesances.it
www.studiolegalesances.it